

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

| | PAG. |
|--|------------------------|
| Congedo: | |
| PRESIDENTE | 1403 |
| Comunicazione del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 1403 |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | |
| ERMINI ed altri: Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea (<i>Modificata dal Senato</i>) (350-B) | 1403 |
| PRESIDENTE | 1403, 1404 |
| FRANCESCHINI | 1404 |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | |
| CATAZZA ed altri: Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (339-B) | 1405 |
| PRESIDENTE | 1405, 1406 |
| BUZZI, <i>Relatore</i> | 1405 |
| CALEFFI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 1406 |
| Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): | |
| Scuola archeologica italiana in Atene (617) | 1409 |
| PRESIDENTE | 1409, 1410, 1413, 1414 |
| BERTÈ, <i>Relatore</i> | 1409, 1410 |
| CALEFFI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 1410, 1414 |
| FRANCESCHINI | 1413, 1414 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 1414 |

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Dall'Armellina.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Magri, Pitzalis, Savio Emanuela e Titomanlio Vittoria sono sostituiti rispettivamente dai deputati Prearo, Armato, Patrini e Amodio per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ermini ed altri: Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea (Modificata dal Senato) (350-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ermini, Franceschini, Marangone, Romanato, Elkan e Loperfido: « Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea », 350 - B, approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1965 e modificata dal Senato nella seduta dell'8 febbraio 1967.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1967

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulle modificazioni apportate dal Senato.

Prego l'onorevole Franceschini di sostituirsi al relatore, il quale mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

FRANCESCHINI, Signor Presidente, onorevoli colleghi! Se formalmente si tratta di esaminare alcuni emendamenti, sostanzialmente l'emendamento è unico. Non è un emendamento di merito ma di carattere puramente formale, riferito esclusivamente alla decorrenza del provvedimento, determinato dalle more della discussione e dalla approvazione della presente proposta di legge. Si tratta cioè, di far scorrere di un anno dal 1966 al 1967 la decorrenza della proposta di legge per la durata di un quinquennio, inizialmente prevista a far tempo dal 1966 al 1970 ed in seguito modificata a far tempo dal 1967 al 1971.

Pertanto esprimo, anche a nome del mio gruppo, il voto favorevole all'approvazione del provvedimento che si prefigge la tutela dello sviluppo della ricerca archeologica, la sistemazione e la rinascita monumentale di Aquileia, nonché delle antiche zone gravitanti sulla via Romea. Molto tempo è trascorso dalla memorabile riunione di Udine, presieduta dall'onorevole Ermini, ed oggi mi auguro si concluda nel modo più felice l'iter di questa proposta di legge.

Auspico inoltre che con il provvedimento in esame, la situazione di Aquileia possa trovare quelle adeguate soluzioni che attende da tempo, al fine di trovare quel « sollievo » consistente nella possibilità di espandersi liberamente nelle zone libere e svincolate. Anche l'archeologia ne trarrà dei vantaggi dal momento che Aquileia è considerata uno dei massimi fari di luce e di cultura del mondo antico.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame delle modificazioni apportate dal Senato.

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Allo scopo di sviluppare la ricerca archeologica e di assicurare la sistemazione e la rinascita monumentale e turistica di Aquileia e delle antiche zone gravitanti sulla via Romea, il Ministero del tesoro è autorizzato a stanziare annualmente le seguenti somme, da iscriversi in apposito capitolo degli stati

di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione:

| | |
|---------------------|----------------|
| Anno 1966 | L. 200.000.000 |
| » 1967 | » 200.000.000 |
| » 1968 | » 200.000.000 |
| » 1969 | » 200.000.000 |
| » 1970 | » 200.000.000 |

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Allo scopo di sviluppare la ricerca archeologica e di assicurare la sistemazione e la rinascita monumentale e turistica di Aquileia e delle antiche zone gravitanti sulla via Romea, il Ministero del tesoro è autorizzato a stanziare annualmente le seguenti somme, da iscriversi in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione:

| | |
|---------------------|----------------|
| Anno 1967 | L. 200.000.000 |
| » 1968 | » 200.000.000 |
| » 1969 | » 200.000.000 |
| » 1970 | » 200.000.000 |
| » 1971 | » 200.000.000 |

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 2, 3 e 4 non sono stati modificati. La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Soprintendenza alle antichità delle Venezie, in accordo con il comune di Aquileia, provvederà a predisporre un piano definitivo di esplorazioni che permetta, nell'ambito del piano regolatore, lo svincolo delle zone prive di interesse archeologico incluse nel perimetro attualmente vincolato.

La predetta Soprintendenza provvederà altresì al ripristino in stato delle zone esplorate con risultato negativo, ed alla conservazione dei reperti, nonché alla indispensabile sistemazione degli accessi, sempre in accordo col comune, quando il reperto per la sua importanza debba essere conservato in sito.

Ai fini suddetti è utilizzato lo stanziamento di lire 200 milioni previsto dall'articolo 1 per l'esercizio 1966.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Soprintendenza alle antichità delle Venezie, in accordo con il comune di Aquileia, provvederà a predisporre un piano definitivo di esplorazioni che permetta, nell'ambito del piano regolatore, lo svincolo delle zone prive di interesse archeologico incluse nel perimetro attualmente vincolato.

La predetta Soprintendenza provvederà altresì al ripristino in stato delle zone esplorate con risultato negativo, ed alla conservazione dei reperti, nonché alla indispensabile sistemazione degli accessi, sempre in accordo col comune, quando il reperto per la sua importanza debba essere conservato in sito.

Ai fini suddetti è utilizzato lo stanziamento di lire 200 milioni previsto dall'articolo 1 per l'esercizio 1967.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri: Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (339-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza, Buzzi, Romanato, Leone Raffaele, Franceschini, Pitzalis, Bertè, Marotta Vincenzo, Reale Giuseppe, Rampa, Titomanlio Vittoria e Fusaro: « Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali », n. 339-B, approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera nella seduta del 31 maggio 1966 e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 febbraio 1967.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulle modificazioni apportate dalla VI Commissione permanente del Senato. Ha facoltà di riferire l'onorevole Buzzi.

BUZZI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Mi rifaccio alle precedenti considerazioni per riteneva come la parte più importante del provvedimento, quella cioè che intende dare una diversa sistemazione alle scuole interne dei Convitti nazionali, sia rimasta immutata nel testo approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 31 maggio 1966.

Le modificazioni che sono state apportate riguardano le norme transitorie. Queste modificazioni sono, in parte, di carattere formale e, in parte, vogliono recepire le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1966, n. 603, che, come è noto, venne approvata dalle Camere nel periodo che intercorse tra la approvazione della proposta di legge da parte della nostra Commissione e l'approvazione della stessa da parte della VI Commissione permanente dal Senato. Con gli emendamenti introdotti le norme transitorie vengono uniformate al disposto della citata legge n. 603. Personalmente dichiaro che per qualche punto si sarebbe forse potuto prendere in considerazione anche la particolare situazione delle scuole interne statali dei convitti nazionali. Tuttavia mi pare che le osservazioni e le obiezioni che si potrebbero fare agli emen-

damenti del Senato non siano di natura tale da consigliare una revisione del provvedimento in esame. Questa la ragione per la quale mi dichiaro favorevole alla sua approvazione nel testo emendato dall'altro ramo del Parlamento. In particolare, faccio osservare che all'articolo 8 si sostituisce il penultimo comma con altro comma nel quale si rende esplicita la estensione delle provvidenze dell'articolo citato anche alle vedove e agli orfani di guerra.

Per quanto riguarda l'articolo 9, si estende la possibilità della immissione nei ruoli della scuola media e dei Convitti anche agli insegnanti di educazione musicale e di educazione fisica, conformemente alla legge n. 603, articolo 1, commi terzo e quarto. Comunque, la mia dichiarazione globale è di consenso all'approvazione del testo così come emendato. Per quanto riguarda l'articolo 9, si tratta di estendere la norma contenuta nell'articolo 1 della legge n. 603 del 1966, più esattamente per quanto concerne la dizione dei commi prime ed ultimo. Si è inteso precisare, in relazione al numero delle cattedre disponibili, le materie degli insegnamenti di ruolo a sensi dell'articolo 4 dalla predetta legge. Si fa espresso riferimento cioè a quel decreto che stabilisce la corrispondenza tra le cattedre della vecchia scuola media e degli avviamenti professionali e quelle della nuova scuola media, recependo la stessa formulazione della legge n. 603.

Anche per quanto riguarda le modifiche apportate all'articolo 10, in osservanza al disposto della legge predetta, si intende dare la possibilità del comando, nella scuola secondaria superiore, agli insegnanti di scuola media, in possesso dell'abilitazione prescritta che abbiano superato il periodo di straordinario.

La modifica apportata all'articolo 11 consiste nell'eliminazione di un errore commesso dalla nostra Commissione: viene cioè espresso il riferimento all'articolo 8, per quanto riguarda il godimento dei benefici.

La VI Commissione del Senato, infine, propone la soppressione dell'articolo 18. Penso che a tale modificazione si sia pervenuti per la considerazione che, trattandosi di scuole statali che vengono istituite come tali, entrano per via ordinaria negli stanziamenti previsti per nuove scuole.

Concludo il mio intervento, sollecitando l'approvazione del provvedimento così come è stato emendato dalla VI Commissione del Senato.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara favorevole a tutte le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame delle modifiche apportate della VI Commissione permanente del Senato.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non sono stati modificati.

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

Gli insegnanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio da almeno tre anni in una scuola secondaria dei Convitti nazionali sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano vinto un concorso per titoli ed esami o per soli titoli per corrispondenti cattedre di istituti statali di istruzione secondaria;

b) abbiano riportato l'idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957;

c) siano in possesso di abilitazione conseguita con almeno sette decimi in un concorso a cattedre o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957 per l'insegnamento di materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui l'insegnante aspira.

Gli insegnanti ex combattenti e assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo purché in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, di abilitazione comunque conseguita e siano in servizio da almeno due anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le cattedre istituite a norma del precedente articolo presso ogni Convitto nazionale vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

Gli insegnanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio da almeno tre anni in una scuola se-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1967

condaria dei Convitti nazionali sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano vinto un concorso per titoli ed esami o per soli titoli per corrispondenti cattedre di istituti statali di istruzione secondaria;

b) abbiano riportato l'idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957;

c) siano in possesso di abilitazione conseguita con almeno sette decimi in un concorso a cattedre o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957 per l'insegnamento di materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui l'insegnante aspira.

Gli insegnanti ex combattenti e assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove o orfani di guerra, sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo purché in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, di abilitazione comunque conseguita e siano in servizio da almeno due anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le cattedre istituite a norma del precedente articolo presso ogni Convitto nazionale vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione aveva approvato lo articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

Gli insegnanti abilitati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno tre anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali possono ottenere a domanda l'inquadramento in ruolo per le cattedre di scuola media dei Convitti nazionali.

Ai fini dell'inquadramento di cui al presente articolo sono validi per i singoli insegnamenti i titoli di abilitazione che davano accesso alle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli statali delle preesistenti

scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni. Per la cattedra di matematica, osservazioni e elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente anche quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali.

Sono altresì validi i titoli di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria relative a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui gli insegnanti aspirano.

Per quanto riguarda la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, le abilitazioni nelle materie tecniche, commerciali, industriali, agrarie e marine, nonché qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali sono considerate relative a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

Le cattedre di scuola media istituite presso ogni Convitto nazionale ai sensi dell'articolo 7 vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dopo che siano state assegnate le cattedre a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

Gli insegnanti abilitati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno tre anni nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali, possono ottenere a domanda l'inquadramento nel ruolo dei professori della scuola media dei Convitti nazionali, secondo le norme della presente legge ed in relazione al numero delle cattedre disponibili, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

Le norme di cui al precedente comma del presente articolo si applicano anche agli insegnanti in possesso dell'abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale.

Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Ai fini dell'inquadramento di cui al presente articolo sono validi per i singoli insegnamenti i titoli di abilitazione che davano accesso alle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli statali delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni. Per la cattedra di matematica, osservazioni e elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente anche quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali.

Potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti commi gli insegnanti che abbiano i requisiti indicati nel primo comma del presente articolo, i quali siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedra di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

L'abilitazione per le materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marine, la abilitazione in fisica nonché qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali, deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

L'abilitazione all'insegnamento per la storia dell'arte deve essere considerata relativa a materia coincidente con l'italiano, il latino, la storia, l'educazione civica e la geografia.

Gli aspiranti di cui ai precedenti commi devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano.

Le cattedre di scuola media istituite presso ogni Convitto nazionale ai sensi dell'articolo 7 vengono assegnate con precedenza agli insegnanti che vi prestino servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dopo che siano state assegnate le cattedre a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

Gli insegnanti cui si applicano i benefici della presente legge per il conferimento delle cattedre di scuola media possono chiedere al Provveditore della provincia di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o posti di insegnamento che diano diritto al trattamento di cattedra di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio o di istituto professionale, per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento se è prescritto.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

Gli insegnanti cui si applicano i benefici della presente legge per il conferimento delle cattedre di scuola media, che abbiano superato il periodo di straordinariato, possono chiedere al provveditore delle Province di titolarità di essere comandati, con provvedimento confermabile di anno in anno, in cattedre o in posti di insegnamento, che diano diritto a trattamento di cattedra, di istituti di istruzione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio e di istituti professionali ammessi ai Convitti nazionali, per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione di insegnamento.

Tale assegnazione sarà disposta dai provveditori agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Ai fini di cui ai precedenti commi le abilitazioni per la scuola tecnica sono valide per il comando negli Istituti professionali.

Per il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti di cui ai precedenti commi, si applicano i criteri fissati dagli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 585.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio, che alla data di entrata in vigore della presente legge compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei Convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 8, 9 e 10 se entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto ad anni tre.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio, che alla data di entrata in vigore della presente legge compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei Convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 se entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, perseguitati politici e razziali, vedove o orfani di guerra, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotto ad anni tre.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 non sono stati modificati.

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

ART. 18.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e con gli stanziamenti di cui all'articolo 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

La VI Commissione del Senato ne ha proposto la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 18 nel testo approvato dalla VIII Commissione.

(Non è approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Scuola archeologica italiana in Atene (617).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Scuola archeologica italiana in Atene », n. 617.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

L'onorevole Bertè, ha facoltà di riassumere i precedenti del dibattito.

BERTÈ, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Ho già svolto la mia relazione nella seduta del 14 febbraio 1964. In quella seduta approvammo gli articoli 1, 2, 3, 4 ed 8 del provvedimento e fu deciso di rinviare l'approvazione dello stesso onde consentire un migliore esame della materia. Oggi ci troviamo di fronte ad un testo concordato che ripropone tutto il problema a partire dall'articolo 1. Poiché però gli articoli 1, 2, 3, 4 ed 8, come ho già detto, sono stati approvati, potremmo prendere in considerazione questo nuovo testo a partire dall'articolo 4 e, in sede di coordinamento, armonizzarlo con quanto già stato approvato. In realtà non vi sono sensibili discordanze: tranne la dizione concernente il « Consiglio direttivo », che nel testo concordato è stata modificata con l'altra: « il Consiglio di amministrazione ».

PRESIDENTE. Proporrei di esaminare dunque, se non vi sono obiezioni, il nuovo testo e di porne in votazione gli articoli a partire dall'articolo 4, riservandoci poi di procedere al necessario coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Il Consiglio di amministrazione è nominato per un triennio con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composto:

a) dal Direttore della Scuola, che lo presiede;

b) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione o equiparata;

d) da due esperti la cui opera si ritenga particolarmente utile per le finalità della scuola.

BERTÈ, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'approvazione di questo articolo.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 nel nuovo testo proposto:

ART. 5.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo ed approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

BERTÈ, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'approvazione dell'articolo 5.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del citato articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 nel nuovo testo proposto:

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Direttore della Scuola nella sua qualità di Presidente, almeno due volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal Ministro della pubblica istruzione o dalla maggioranza dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni si richiedono la presenza di almeno la metà dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

BERTÈ, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo 6.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione del citato articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Poiché l'articolo 7 del nuovo testo corrisponde all'articolo 8 del disegno di legge già approvato nella seduta del 14 febbraio 1964, propongo, se non vi sono obiezioni, di accantonarlo momentaneamente al fine di esaminarlo insieme agli altri articoli già approvati nella precedente seduta.

(Così rimane stabilito).

Do lettura quindi dell'articolo 8 nel nuovo testo proposto:

ART. 8.

Con regolamento organico, deliberato dal Consiglio di amministrazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, sarà stabilita la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali della Scuola, nonché la disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del medesimo.

Indipendentemente da tale dotazione organica della scuola, il Direttore potrà richiedere il comando temporaneo, per particolari incarichi presso la Scuola, di non più di tre dipendenti di ruolo dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Il comando, che può avere la durata di tre anni e può essere riconfermato, sarà disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro. Nel decreto di comando sarà fissata la indennità da corrispondere per il servizio all'estero.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 nel nuovo testo proposto:

ART. 9.

Il controllo della gestione della Scuola è affidato al Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti così designati:

a) due revisori effettivi ed uno supplente, dal Ministro della pubblica istruzione, scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro del tesoro, scelti tra funzionari

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1967

della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I revisori dei conti durano in carica per un triennio e alla scadenza possono essere confermati.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 nel nuovo testo concordato:

ART. 10.

Il patrimonio della Scuola è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili;
- b) dalle liberalità destinate ad incremento del patrimonio della Scuola;
- c) dalle eccedenze di bilancio destinate, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad incremento del patrimonio.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11 nel nuovo testo concordato:

ART. 11.

Le entrate della Scuola sono costituite:

- a) dalle rendite patrimoniali;
- b) dal contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;
- c) da contributi di Amministrazioni pubbliche e da liberalità di enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio.
- d) dagli introiti della vendita di pubblicazioni;
- e) dagli introiti derivanti da ogni altra attività della Scuola.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12 nel nuovo testo concordato:

ART. 12.

La Scuola può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti l'Autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i Collegi arbitrali.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13 nel nuovo testo concordato:

ART. 13.

All'onere relativo al contributo del Ministero della pubblica istruzione, di cui all'articolo 11 della presente legge, si provvede per l'anno finanziario 1967 e per i successivi, con lo stanziamento dei capitoli degli stati di previsione della spesa del suddetto Ministero corrispondenti al capitolo n. 2531 dell'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Proporrei al riguardo la seguente formulazione dell'articolo citato:

ART. 13.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2531 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 13 nella sopra citata nuova formulazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14 nel nuovo testo concordato:

ART. 14.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e deve essere inviato unitamente alla relazione del Collegio dei revisori

dei conti, al Ministero della pubblica istruzione, entro il 30 novembre successivo, ai fini della dovuta approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere inviato, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, al Ministero della pubblica istruzione, entro il 30 aprile successivo, per l'approvazione definitiva.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do quindi lettura dell'articolo 15 nel nuovo testo:

ART. 15.

Le norme contenute nel regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, regio decreto-legge 14 marzo 1938, n. 481, legge 27 ottobre 1951, n. 1342, restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do infine lettura dell'articolo 16 nel nuovo testo:

ART. 16.

I conti consuntivi della Scuola dall'esercizio 1949-50 sono soggetti, per l'approvazione definitiva, alle norme stabilite dalla presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

In sede di coordinamento, se non vi sono obiezioni, proporrei che l'articolo 16 testè approvato divenga ultimo comma dell'articolo 14, in precedenza approvato, perché ad esso strettamente pertinente.

(Così rimane stabilito).

Riprendiamo adesso in esame i primi quattro articoli del disegno di legge, che avevamo precedentemente accantonato.

Do lettura degli articoli 1 e 2 del testo originario del disegno di legge:

ART. 1.

La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909,

n. 373, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 2.

La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e la sede principale di studio in Atene.

L'articolo 1 del nuovo testo li ha praticamente unificati come segue:

ART. 1.

La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale di studio in Atene; è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di adottare, in sede di coordinamento, la formulazione testè citata.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 3 del testo governativo:

ART. 3.

La Scuola persegue essenzialmente i seguenti fini:

a) perfezionamento di studiosi italiani in archeologia classica, antichità ed epigrafia ellenica, architettura antica, archeologia e storia bizantina a fine scientifico e a fine di preparazione a carriere presso Amministrazioni pubbliche;

b) ricerche e scavi archeologici in Grecia e in Oriente;

c) assistenza scientifica e finanziaria a borse di studio per studi e ricerche archeologiche in Grecia e in Oriente;

d) patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche su studi e scavi compiuti in Grecia ed in Oriente.

Il nuovo testo propone la seguente formulazione dell'articolo 3, nel corrispondente articolo 2:

ART. 2.

La Scuola persegue essenzialmente i seguenti fini:

a) perfezionamento di studiosi in archeologia classica, antichità ed epigrafia elle-

nica, architettura antica, archeologia e storia bizantina, a fine scientifico e a fine di preparazione a carriere presso Amministrazioni pubbliche;

b) ricerche e scavi archeologici in Grecia e in Oriente;

c) patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia ed in Oriente.

Per il conseguimento dei fini di cui al precedente alinea a) si procede, a favore degli studiosi italiani, mediante assegnazione di borse di studio; gli studiosi stranieri sono ammessi alla Scuola su giudizio del Direttore.

FRANCESCHINI. A proposito di questo articolo, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su una modificazione apportata.

Alla lettera a) il testo governativo parlava di « perfezionamento di studiosi italiani in archeologia classica ». Nel nuovo testo la parola « italiani », soppressa nel primo comma, è stata introdotta, nell'ultimo comma, unitamente ad una opportuna distinzione — del resto ovvia — tra studiosi italiani e studiosi stranieri.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di acquisire la formulazione testé citata dell'articolo 2, corrispondente all'articolo 3 del testo originario del disegno di legge.

(Cosi rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo governativo:

ART. 4.

Sono organi della Scuola:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Direttore, Presidente del Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Il nuovo testo propone la seguente formulazione corrispondente all'articolo 3:

ART. 3.

Sono organi della Scuola:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Direttore, Presidente del Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilita l'acquisizione della formulazione testé citata.

(Cosi rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 8 del disegno di legge:

ART. 8.

Il Direttore cura l'andamento tecnico e scientifico della scuola. Egli, nella duplice veste di Direttore-Presidente, rappresenta legalmente la Scuola, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed, in caso di necessità o di urgenza, anche quelli di straordinaria amministrazione, i quali ultimi saranno sottoposti alla ratifica del Consiglio direttivo nella riunione successiva e, nelle ipotesi previste, anche all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione.

La Commissione lo aveva così modificato:

ART. 8.

Il Direttore sovrintende all'andamento scientifico-tecnico e d'amministrazione della Scuola. Egli rappresenta legalmente la Scuola, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ed, in caso di necessità e di urgenza, anche quelli di straordinaria amministrazione, salvo, per questi ultimi, ratifica del Consiglio direttivo nella riunione successiva e, ove occorra, anche l'approvazione del Ministro della pubblica istruzione.

Il Direttore può avvalersi, nell'esplicazione dei suoi compiti scientifici, della collaborazione di scienziati e di esperti.

Il nuovo testo propone la seguente formulazione nel corrispondente articolo 7:

ART. 7.

Il Direttore cura l'andamento tecnico e scientifico della Scuola e la rappresenta legalmente. Firma gli atti della Scuola ed è responsabile delle esecuzioni delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione. È scelto per un quadriennio, rinnovabile, dal Ministro della pubblica istruzione tra i docenti di discipline archeologiche o materie affini delle Università, su conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Egli è tenuto a presentare ogni anno al Ministro una relazione sull'attività scientifica della Scuola. Oltre allo stipendio in godimento, il Direttore percepì-

rà l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di Direttore di Istituto culturale in servizio all'estero.

Il Governo è del parere che detto nuovo testo debba essere riformulato. Suggestisce, perciò, di modificarlo come segue:

ART. 7.

Il Direttore cura l'andamento tecnico e scientifico della Scuola e la rappresenta legalmente. Firma gli atti della Scuola ed è responsabile della esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione. È scelto per un quadriennio, rinnovabile, dal Ministro della pubblica istruzione tra i docenti universitari di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, sentito il parere della Sezione prima del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti. Oltre allo stipendio in godimento, il Direttore percepirà l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di Direttore di istituto culturale in servizio all'estero.

FRANCESCHINI. Onorevole Presidente, per debito di lealtà verso alcuni amici con i quali, come il relatore sa, è stato concordato questo nuovo testo dell'articolo 7, vorrei far rilevare che, a parte la più esatta dizione suggerita dal Governo in merito ai docenti universitari da scegliere, bisogna accettare la dizione (cui si è prevenuti dopo lunga discussione) « su conforme parere della Sezione prima », ecc., anche se con qualche perplessità. Peraltro, mi pare di poter osservare che lo stesso emendamento del Governo viene incontro alle esigenze esposte da alcuni dei colleghi con i quali abbiamo concordato il testo; nel senso che anche la formula « sentito il parere... » introduce un qualcosa che risponde alle preoccupazioni avanzate da una parte dei colleghi che ho ricordato.

Se il Governo non è contrario, mi permetterei di insistere perché non fosse soppresso il periodo: « Egli è tenuto a presentare ogni anno al Ministro una relazione sull'attività scientifica della scuola ». Mi pare che tale formulazione consenta ad un Istituto italiano all'estero di far conoscere al Ministero competente l'attività svolta entro l'anno.

PRESIDENTE. Mi pare un po' pesante introdurre il tutto in una legge dello Stato!

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo trovo pleonastico, ma non mi oppongo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, proporrei quindi di accogliere la nuova formulazione testé citata, ed in sede di coordinamento, di introdurre, dopo il secondo periodo dell'articolo (« Egli è tenuto a presentare al Ministro ogni anno una relazione sull'attività scientifica della scuola ») il seguente periodo: « Per i suoi compiti scientifici può avvalersi della collaborazione di scienziati ed esperti », recependo in tal modo quanto disposto dall'ultimo comma approvato dalla Commissione nella seduta del 14 febbraio.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

ERMINI ed altri: « Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea ». *(Modificata dal Senato)* (350-B).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 25 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 25 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Proposta di legge:

CAIAZZA ed altri: « Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali. *(Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (339-B).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 25 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 20 |
| Voti contrari | 5 |

(La Commissione approva).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1967

e sul disegno di legge:

« Scuola archeologica italiana in Atene »
(617).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 25 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 25 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Amodio, Armato, Bertè, Borghi,
Buzzi, Caiazza, Calvetti, De Zan, Ermini, Fi-
nocchiaro, Franceschini, Fusaro, Giugni Lat-

tari Jole, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Ni-
colazzi, Patrini, Prearo, Racchetti, Rampa,
Reale Giuseppe, Romanato, Rosati, Scionti.

È in congedo:

Dall'Armellina.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO